SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1999.

Recepimento della direttiva n. 98/82/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

99A6371

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1999.

Piano nazionale vaccini 1999-2000.

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1999.

Documento di linee-guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia.

99A6244-99A6351

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 luglio 1999, n. **241.**

Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4150):

Presentato dal sen. VILLONE il 12 luglio 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionli), in sede referente, il 15 luglio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6263):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 luglio 1999.

Esaminato dalla I commissione il 27, 28 luglio 1999.

Esaminato in aula il 28 luglio 1999 e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 10 e 11, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 63 del 17 marzo 1997, già modificati dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono i seguenti:

«Art. 10. — 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1».

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (Omissis).

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

— Il testo dell'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), è il seguente:

«6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11, ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo"».

99G0321

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. **242.**

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Statuto

1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente.

4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CONI:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta nazionale;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso

del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* non possono restare in carica oltre due mandati.

Art. 4.

Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del CONI, che lo presiede;

b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

c) i membri italiani del CIO;

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli organi periferici di livello provinciale del CONI.

2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera *d),* il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera *b).*

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Art. 5.

Compiti del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da parte di queste sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

f) formula indirizzi generali sull'attività dell'ente e sui criteri di formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo schema di bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio consuntivo;

g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 6.

Giunta nazionale

1. La giunta nazionale è composta da:

a) il presidente del CONI, che la presiede;

b) i membri italiani del CIO;

c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.

2. Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti.

3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non rientrante tra i soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 1.

4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.

6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale.

Art. 7.

Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

a) formula la proposta di statuto dell'ente;

b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;

c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;

e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e),* il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;

f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

g) nomina il segretario generale;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 8.

Presidente del CONI

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.

3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

Procedimento elettorale

1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* sono eletti da un collegio composto:

a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;

c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del CONI.

2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d),* sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c),* si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera *b).*

Art. 10.

Comitato nazionale sport per tutti

1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.

3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

Art. 12.

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

b) predispone il bilancio dell'ente;

c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

Art. 13.

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 14.

Costituzione di società di capitali

1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.

2. I rapporti tra il CONI e le società sono regolati con convenzioni.

3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art. 15.

Federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà.

Art. 16.

Statuti delle federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipa-

zione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

Art. 17.

Personale

1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 può continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.

4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così dispongono:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988.

— La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'11 maggio 1942.

— La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1981.

— Gli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così dispongono:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 68, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1975, n. 382» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975.

Nota all'art. 5:

— L'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, così dispone:

«Art. 12 *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi).* — 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati».

Nota all'art. 18:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, concernente «Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986.

Note all'art. 19:

— La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'11 maggio 1942.

— L'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, così recita:

«Art. 14 *(Federazioni sportive nazionali).* — Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa».

99G0324

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 maggio 1999, n. **243.**

Regolamento recante norme concernenti il concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato si consegue, nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami;

Considerato che ai sensi dell'articolo 25-*ter,* comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del suindicato concorso interno, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nomina a vice perito tecnico - concorso interno

1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il concorso interno di cui all'articolo 1 è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso in ciascun profilo professionale;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso;

d) la riserva per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354;

e) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

f) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

g) le materie oggetto delle prove d'esame;

h) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

i) il giorno, l'ora ed il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova;

l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. Sono ammessi al concorso interno gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni e del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave od abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».

3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domande di partecipazione e diario delle prove

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

4. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

5. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

2. La commissione deve essere integrata da uno o più esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La commissione è nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico e/o pratico relativo alle materie di seguito indicate per ciascun profilo professionale:

SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA

Vice perito tecnico chimico:

chimica;

chimica fisica;

analisi chimica.

Vice perito tecnico biologo:

biologia;

microbiologia;

chimica biologica.

Vice perito tecnico fonico:

fisica;

elettronica applicata ai sistemi audiovisivi;

misurazioni elettroniche.

Vice perito tecnico balistico:

fisica;

elementi di balistica.

SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Vice perito tecnico in telecomunicazioni:

comunicazioni elettroniche;

tecnica telefonica;

radiotecnica.

SETTORE INFORMATICA

Vice perito tecnico in informatica:

elementi di matematica, probabilistica e statistica;

architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione;

elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati;

concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.

SETTORE MOTORIZZAZIONE

Vice perito tecnico meccanico veicoli terrestri:

costruzioni meccaniche;

tecnologia meccanica;

meccanica applicata ai veicoli terrestri.

Vice perito tecnico navale:

costruzioni navali;

tecnologia navalmeccanica;

meccanica applicata ai mezzi navali.

Vice perito tecnico meccanico aeromobili:

costruzioni aeronautiche;

tecnologie aeronautiche;

meccanica applicata ai mezzi aerei.

SETTORE EQUIPAGGIAMENTO

Vice perito tecnico di laboratorio merceologico:

nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile e conciaria;

tecnologia tessile, conciaria e del legno;

metallurgia.

SETTORE ACCASERMAMENTO

Vice perito tecnico geometra:

tecnologia delle costruzioni;

estimo civile;

costruzioni edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti.

SETTORE ARRUOLAMENTO

Vice perito tecnico assistente sociale:

psicologia sociale;

pedagogia;

elementi di statistica sociale.

SETTORE SANITARIO

Vice perito tecnico caposala:

igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro;

tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica;

servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria;

Vice perito tecnico di radiologia medica:

igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro;

tecniche radiologiche e relative strumentazioni;

radiologia e radio protezione.

Vice perito tecnico neurofisiopatologo:

igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro;

tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologica e relative strumentazioni.

Vice perito tecnico della riabilitazione motoria:

igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro;

tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto penale e di diritto processuale penale e su ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 7.

Titoli di servizio

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) qualità delle funzioni svolte — con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta — da rapportare a due fasce di valutazione concernenti rispettivamente: 1) i servizi che comportano compiti di guida e controllo di unità operative e/o particolari conoscenze tecniche ed attitudini; 2) i servizi non riconducibili alla precedente fascia, fino a punti 12;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità nel ruolo dei revisori tecnici, fino a punti 6.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresì i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3. Il Direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votati ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 8.

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2. Effettuata la valutazione dei candidati, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica il concorrente che ha la precedenza in ruolo.

4. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Ammissione al corso

1. I vincitori frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, con esami finali, della durata di almeno dodici mesi, conservando la qualifica già rivestita.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 maggio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 280

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premessa:

— Il testo dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è il seguente:

«Art. 2. — Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).* — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato».

99G0320

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 giugno 1999, n. **244.**

Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1989, n. 419, concernente il riordinamento del servizio mensa delle Forze armate ed, in particolare, l'articolo 4 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze, sia adottato un regolamento unico interforze per disciplinare la strutture, l'organizzazione e il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere *v)* e *z),* relativo alle competenze dello Stato, afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle mense obbligatorie di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e relative istruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, che approva il regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 23 maggio 1980, sul funzionamento e la gestione delle mense aziendali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che reca disposizioni in materia di rilevazioni statistiche delle presenze effettive nel settore delle mense militari;

Sulla proposta dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

Sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, nonché il parere espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 355 del 12 febbraio 1999);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Presso l'Amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense obbligatorie di servizio di cui può usufruire tutto il personale militare e civile indicato al successivo comma 3 e all'articolo 10.

2. Nei casi particolari nei quali non è possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma precedente, è consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.

3. Si considerano mense obbligatorie di servizio gli organismi, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settem-

bre 1950, n. 807, e successive modifiche, per assicurare il vitto gratuito agli ufficiali, ai sottufficiali, ai volontari in servizio permanente, agli appuntati, ai carabinieri, ai dipendenti civili della Difesa di ruolo e non di ruolo, nonché al rimanente personale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, avente diritto a parteciparvi ai sensi delle disposizioni in vigore.

4. Assumono altresì la denominazione di mense obbligatorie di servizio e come tali disciplinate unitariamente dal presente regolamento le altre strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi indicati dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 419.

5. Il comandante dell'ente, ove ravvisi l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale o operativo, potrà autorizzare, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa obbligatoria di servizio.

Art. 2.

Unificazione

1. La gestione amministrativa e contabile delle mense, ai sensi del presente regolamento, presso gli organismi di cui all'articolo 1, ove convive personale militare e civile, è unificata.

2. Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio ed infrastrutturali, può disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. Al funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili vigenti, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni di cui al libro I, paragrafo 8, delle istruzioni amministrative e contabili relative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

2. Costituiscono rispettivamente organo direttivo ed organo esecutivo della mensa obbligatoria, di cui si avvale il comandante dell'ente, anche in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:

a) la commissione amministrativa;

b) il gestore.

3. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unità ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non sia possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura dei gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, nonché, nel libro V, paragrafo 4 e seguenti, delle istruzioni amministrative e contabili relative al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, per quanto riguarda gli organi di gestione, con relativi compiti, delle mense obbligatorie di servizio costituite negli aeroporti ed a bordo delle navi, nonché di quelle costituite negli altri enti e reparti delle Forze armate presso le quali convive esclusivamente personale militare ovvero la componente civile convivente alla mensa non superi il dieci per cento della forza complessiva.

Art. 4.

Commissione amministrativa

1. Per la gestione della mensa è costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta, secondo le modalità successivamente indicate, di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.

2. Per ciascun componente effettivo è designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione amministrativa si compone di tre membri qualora i conviventi alla mensa non siano superiori a cento unità.

4. Ove i conviventi alla mensa siano superiori a cento unità, il numero dei membri è aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in più, sino ad un massimo di nove membri.

5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.

6. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) programma le attività;

b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;

c) propone gli acquisti;

d) designa un proprio membro nell'ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;

e) propone il collocamento fuori uso del materiale;

f) vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, ove questi si verifichino, li segnala al comandante;

g) propone, nei casi di accertata irregolarità ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;

h) definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo ed in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili.

7. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a ciò delegato.

8. I membri rispondono delle deliberaziori emesse salvo che abbiano fatto risultare il loro motivato dis-

senso. Le riunioni della commissione sono valide se ad esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa è fissata sulla base del rapporto di proporzionalità esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalità si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.

10. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.

11. Nei casi in cui la commissione amministrativa non possa essere costituita o non possa operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che dovrà avvenire al più presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 5.

Gestore

1. All'espletamento dell'attività amministrativa è preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unità. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.

2. Esso è nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.

3. In particolare a lui compete:

a) assicurare l'ordine, la pulizia ed il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo;

b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio;

c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;

d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme amministrative in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;

e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente.

4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature ed i materiali dell'Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte ad evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare è tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.

Art. 6.

Reclami

1. Presso la commissione amministrativa è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.

2. All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 19, comma 2, dovrà essere allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.

Art. 7.

Personale adibito ai lavori

1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina ed ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.

2. Esso è costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità sanitaria, il personale di cui al presente articolo è sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva ed alle prescritte vaccinazioni, in conformità alle norme vigenti, nonché a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. È altresì soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienico-sanitarie accertate dall'autorità sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte dell'Alto comando periferico.

4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilità dell'accertamento della idoneità sanitaria del personale dipendente, nonché delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al precedente comma 3.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994; n. 626, nel testo sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene effettuato da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta dell'Alto comando periferico.

Art. 9.

Programma quindicinale dei pasti

1. Il programma quindicinale dei pasti è deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.

2. Nel decidere la composizione dei pasti la commissione dovrà tenere conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menù quotidiano.

Art. 10.

Partecipanti

1. Alle mense obbligatorie di servizio partecipano:

a) personale militare, ad eccezione dei militari di truppa e dei volontari in ferma breve, e dipendenti civili facenti parte delle unità organiche presso le quali le mense sono costituite;

b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unità ove è costituita la mensa obbligatoria;

c) personale militare e civile in servizio alle mense;

d) rimanente personale indicato nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa per la partecipazione alle mense;

e) personale della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza.

2. Partecipano altresì alle mense obbligatorie di servizio il personale militare, con eccezione dei militari di truppa e dei volontari in ferma breve, e i dipendenti civili che si trovino in servizio con diritto al trattamento di missione presso unità ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio siano impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unità per consumare i pasti e siano tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorità che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.

3. Previa autorizzazione dell'Alto comando periferico, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa obbligatoria di servizio per esigenze di operatività e funzionalità dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore di cui ai decreti ministeriali 31 dicembre 1998, n. 521, concernente «Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso» e 31 dicembre 1998, n. 522, concernente «Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate». Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.

4. Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

5. Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma precedente, ove il personale risulti ospitato in altro alloggiamento ancorché esterno.

Art. 11.

Mezzi

1. I mezzi sono costituiti:

a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina;

b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioè quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto è stabilito dalle particolari disposizioni in vigore;

c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonché i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina;

d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 12;

e) dall'eventuale quota giornaliera a carico dei partecipanti per il miglioramento vitto di cui all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

f) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.

Art. 12.

Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense obbligatorie di servizio

1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense obbligatorie di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:

a) il controvalore della razione viveri;

b) la quota miglioramento vitto;

c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti;

d) il trattamento tavola previsto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. A tali spettanze, per migliorare la qualità dei pasti, in speciali circostanze, su proposta della commissione amministrativa al comandante dell'unità, può essere aggiunta una eventuale quota giornaliera di integrazione a carico dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

3. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria ed al miglioramento vitto sono corrisposti per la metà, mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto ed il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.

Art. 13.

Approvvigionamento dei generi alimentari

1. In ottemperanza alle direttive dell'ufficio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.

2. L'approvvigionamento dei generi può essere fatto:

a) mediante prelevamenti a pagamento dai magazzini o depositi dell'Amministrazione nei limiti e secondo le modalità previsti dall'articolo 373 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

b) mediante acquisti dal commercio, se più conveniente per l'Amministrazione, previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico ed in relazione ai generi di più largo e frequente consumo. Le offerte ricevute dovranno formare oggetto di valutazione tecnico-economica secondo i consueti canoni di corretta amministrazione.

Art. 14.

Impiego dei mezzi finanziari

1. Con gli assegni vitto che competono alla mensa e l'eventuale quota giornaliera di integrazione deve essere provveduto, a cura del gestore della mensa:

a) alla contabilizzazione e pagamento dei generi acquistati presso il magazzino di commissariato;

b) alla contabilizzazione e pagamento dei generi acquistati dal commercio.

2. Per eventuali economie di gestione è costituito un fondo di riserva, di cui al libro V, paragrafo 15, delle istruzioni amministrative e contabili del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 15.

Prelevamento dei mezzi finanziari

1. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unità, qualora necessario, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entità della spesa ed al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo, comprensivo delle rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.

2. Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unità.

3. Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.

Art. 16.

Convivenza ad altre mense

1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 1989, n. 419, non sia costituita la mensa obbligatoria di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti può essere assicurato:

a) da mense obbligatorie di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione degli Alti comandi periferici;

b) dalle mense truppa.

Art. 17.

Convivenza alla mensa truppa

1. Qualora motivi organizzativi o situazioni contingenti non consentano la partecipazione del personale alle mense obbligatorie di servizio, i comandi di unità possono richiedere agli Alti comandi periferici l'autorizzazione a far convivere alla mensa ordinaria per graduati e militari di truppa il personale militare ed i dipendenti civili. I comandanti di corpo possono autorizzare la convivenza alla mensa truppa del personale militare e civile ivi in servizio che, per ragioni di tempo e ubicazione, non può consumare i pasti presso la mensa obbligatoria di servizio alla quale ha diritto.

2. In tali casi alla mensa unica compete per ciascun convivente la razione viveri, la quota miglioramento vitto, le integrazioni vitto spettanti alla truppa nonché il trattamento tavola.

3. La confezione dei pasti è unica. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto alla mensa unica compete:

a) la metà del controvalore della razione viveri ordinaria;

b) la metà della quota miglioramento vitto;

c) il controvalore intero delle integrazioni vitto spettanti e del trattamento tavola.

4. I conviventi saranno dimostrati nei rapportini giornalieri distintamente per le varie categorie del personale militare e per il personale civile.

Art. 18.

Documenti contabili

1. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa sono:

a) registro mensile della mensa;

b) rapportino giornaliero dei conviventi;

c) documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata;

d) prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa;

e) relazione statistica delle presenze effettive al pasto serale;

f) bollettario delle quietanze;

g) registro di carico e scarico delle derrate;

h) registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unità navali;

i) registro delle fatture;

l) registro dei buoni emessi:

m) buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti ed acquisti presso magazzini militari o ditte private;

n) eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento.

2. I predetti documenti sono tenuti dal gestore della mensa in conformità ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

3. Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonché gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.

4. Le rettificazioni alle contabilità già chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilità in corso.

Art. 19.

Chiusura della gestione

1. Ove possibile la gestione mensile dovrà essere chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti dovranno essere limitati all'indispensabile.

2. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.

3. La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.

4. I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

Art. 20.

Dimostrazione delle spese e resa dei conti

1. Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.

2. A fine mese dovranno essere trasmessi all'organo amministrativo dell'unità organica presso cui la mensa è costituita:

a) il registro mensile della mensa;

b) i rapportini giornalieri dei conviventi;

c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze;

d) le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonché quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi;

e) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento;

f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

g) il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento.

3. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarità della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico, dei conviventi a pagamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

Art. 21.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 giugno 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1999
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1990, n. 2, recante: «Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate», è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere *v)* e *z),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», è il seguente:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-u) (Omissis);

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente».

— Il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, concernente: «Modificazioni dell'art. 23 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1947, n. 295.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, concernente: «Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1950, n. 225.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente: «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30.

— Il testo del decreto legislativo 19 novembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265.

— Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1997, n. 136.

— Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, concernente: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale».

Note all'art. 1:

— I riferimenti normativi relativi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono riportati nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 della citata legge 22 dicembre 1989, n. 419, è il seguente:

«Art. 1. — 1. È a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonché il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:

a) graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;

b) partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;

c) militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocità, da accordi internazionali».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1989, n. 419, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Lo stesso trattamento alimentare compete, per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attività da svolgere ed alla dislocazione dell'organismo militare, al personale militare e civile in forza ad enti, distaccamenti e reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego od ambientali, nonché al personale che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

2. Le situazioni di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della difesa e, solo nei casi di urgenza, con provvedimento degli alti comandi territoriali, da sottoporre alla sanzione ministeriale.

3. Alla confezione e distribuzione del vitto per detto personale provvederanno, ove costituite, le mense di cui all'art. 122 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; ove non costituite, provvederanno le mense di cui all'art. 126 di detto regolamento».

Note all'art. 3:

— I riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 3 *(Autocontrollo).* — 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2.

4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie».

— Il testo del regio decreto 15 aprile 1938, n. 1156, concernente: «Devoluzione del patrimonio dell'Opera nazionale del Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto», in Roma, all'Istituto chirurgico ortopedico «Principe di Napoli», in Ariccia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1938, n. 176.

— I riferimenti normativi relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 1076/1976 sono riportati in nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è il seguente:

«Art. 5 *(Controlli).* — 1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'art. 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'art. 4.

2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.

3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.

4. I locali utilizzati per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.

5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123».

— Il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dalla sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 419, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dei decreti ministeriali 31 dicembre 1998, n. 521 e n. 522, sono riportati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1999, n. 107.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 136 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, è il seguente:

«Presso le mense che fruiscono di razioni viveri il comandante dell'ente o del distaccamento approva l'ammontare della quota giornaliera a carico dei conviventi per gli eventuali miglioramenti al vitto».

Note all'art. 12:

— Il testo della legge 7 ottobre 1957, n. 969, è riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1957, n. 267.

— Il testo della legge 23 marzo 1983, n. 78, è riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1983, n. 85.

— Il testo dell'art. 136 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, è riportato in nota all'art. 11.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 373 del citato D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, è il seguente:

«Art. 373. — I materiali indicati al precedente art. 370, di cui è consentita la cessione a favore del dipendente personale militare e civile nonché a favore delle mense militari, sono determinati annualmente con decreto del Ministro per la difesa su proposta del competente organo centrale. Tale decreto stabilisce, altresì, la specie, la quantità, i prezzi e le modalità della cessione».

Nota all'art. 14:

— I riferimenti normativi del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati in nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 1989, n. 419, è riportato in nota all'art. 1.

99G0317

DECRETO 12 giugno 1999, n. **245.**

Regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il quale, nell'istituire l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, al comma 5 demanda al Ministro della difesa l'adozione del regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. U.L. 585 del 9 marzo 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 1.

A t t i v i t à

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, l'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), secondo programmi approvati dal Capo di stato maggiore della difesa:

a) organizza il corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI);

b) promuove attività di scambio con istituti nazionali ed internazionali paritetici, attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di formazione superiore interforze e di sviluppo di tematiche strategico-operative di interesse interforze o di Forza armata.

Art. 2.

Organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, le ulteriori disposizioni di carattere organizzativo sono adottate dal Capo di stato maggiore della difesa sulla base delle esigenze di formazione e nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi tra le singole Forze armate.

Art. 3.

D i r e t t o r e

1. L'incarico di direttore dell'ISSMI è affidato dal Capo di stato maggiore della difesa ad un ufficiale con il grado di maggior generale o grado corrispondente.

2. Il direttore:

a) esercita la funzione di comandante di corpo nei confronti del personale militare in servizio presso l'ISSMI e degli ufficiali che frequentano i corsi;

b) dirige le attività didattiche e organizzative dell'istituto;

c) definisce i criteri per la valutazione del profitto degli ufficiali che frequentano il corso ISSMI, da sottoporre all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa;

d) sottopone al Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite gerarchico, gli atti per i quali il presente regolamento richiede l'approvazione;

e) cura, nel quadro delle direttive generali emanate dal Capo di stato maggiore della difesa, i rapporti con i paritetici istituti esteri e con gli istituti di formazione interforze e delle singole Forze armate necessari al coordinamento ed allo sviluppo delle attività didattiche.

Art. 4.

Vice direttori

1. L'ISSMI è articolato in sezioni con composizione interforze, alle quali sono preposti i vice direttori.

2. Gli incarichi di vice direttore, ripartiti tra le singole Forze armate, sono affidati ad ufficiali con il grado di brigadiere generale o grado corrispondente.

3. I vice direttori:

a) esercitano il controllo sulle attività didattiche ed organizzative e sul comportamento disciplinare delle rispettive sezioni;

b) svolgono la funzione di coordinatore d'area per le attività didattiche specifiche della Forza armata di appartenenza inserite nei programmi di formazione;

c) propongono al consiglio di istituto di cui all'articolo 5, il programma delle attività specifiche della Forza armata di appartenenza, sviluppato d'intesa con il rispettivo Stato maggiore, da inserire nel programma del corso ISSMI;

d) indirizzano e coordinano i tutor, di cui all'articolo 6, assegnati alle rispettive sezioni.

Art. 5.

Consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto, composto dal direttore dell'ISSMI che lo presiede e dai vice direttori, ha il compito di:

a) predisporre il programma del corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 7;

b) valutare l'attività didattica ed elaborare il piano di potenziamento dei supporti dattici da sottoporre all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa;

c) valutare il profitto conseguito dagli ufficiali al termine del corso ISSMI, formando la relativa graduatoria;

d) deliberare sugli argomenti che il direttore ritiene opportuno sottoporre.

Art. 6.

Tutor

1. Alle sezioni di cui all'articolo 4, sono assegnati ufficiali superiori in qualità di tutor, con il compito di curare le attività dei gruppi di lavoro ai quali sono preposti, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, e di fungere da assistenti nelle materie professionali indicate dal direttore.

2. L'incarico di cui al comma 1, che di massima ha la durata di un corso ISSMI, è, affidato dagli stati maggiori di Forza armata o dal comando generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza ad ufficiali scelti in una rosa di candidati proposta dal direttore e composta da frequentatori di precedenti corsi ISSMI con riconosciuta attitudine all'incarico.

3. Nel primo anno di attuazione del presente regolamento l'incarico previsto dal comma 1 è affidato, con le modalità di cui al comma 2, ad ufficiali scelti in una rosa di candidati proposta dal direttore e composta da soggetti con riconosciuta attitudine all'incarico.

Capo II

CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 7.

Programma didattico

1. Il corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI) ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale ed internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stato maggiore della Difesa, sentiti gli stati maggiori di Forza armata e per la parte d'interesse i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, definisce annualmente con apposite direttive gli obiettivi di formazione del corso e le attività culturali sussidiarie da svolgere.

3. Il programma didattico del corso, predisposto dal consiglio di istituto secondo le direttive di cui al comma 2, è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata.

4. Per la parte relativa alle attività formative specifiche di ciascuna Forza armata il programma didattico è approvato anche dal rispettivo Capo di stato maggiore.

Art. 8.

Modalità di ammissione

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa.

2. L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l'iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del corso di stato maggiore per gli ufficiali dell'Esercito ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

3. La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal

rispettivo Capo di stato maggiore e per l'Arma dei carabinieri dal comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.

4. L'ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.

Art. 9.

Valutazione del profitto

1. Durante lo svolgimento del corso i vice direttori e gli insegnanti valutano l'attitudine dimostrata ed il profitto conseguito dagli ufficiali nelle materie oggetto di studio con giudizi sintetici di insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, ottimo.

2. Al termine del corso il consiglio d'istituto, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1, attribuisce a ciascun ufficiale il giudizio sintetico complessivo sul grado di formazione raggiunto e stila la relativa graduatoria, nella quale a parità di giudizio gli ufficiali sono collocati nella medesima posizione.

3. I giudizi complessivi e la relativa graduatoria, dopo l'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa.

4. Il corso si intende non superato dagli ufficiali che conseguono il giudizio complessivo di insufficiente.

Art. 10.

D i p l o m a

1. Agli ufficiali che superano il corso sono rilasciati il diploma di corso superiore di stato maggiore interforze ed il relativo distintivo ed è conferito il «titolo istituto superiore di stato maggiore interforze».

2. Sono equivalenti al diploma di cui al comma 1 gli attestati rilasciati agli ufficiali che superano corsi analoghi al corso ISSMI, svolti presso gli istituti esteri individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 11.

Esonero dal corso

1. Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo stato maggiore della Difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari ad un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore ad un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi ad un corso ISSMI successivo, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 12.

Dimissione dal corso

1. La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'ISSMI.

2. L'ufficiale dimesso non è ammesso a frequentare altro corso ISSMI.

Art. 13.

Rinuncia al corso

1. Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione è obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

2. L'ufficiale che rinuncia non è ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Gli ufficiali dell'Esercito, che per i motivi di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 28 aprile 1976, n. 192, non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, partecipano alla selezione per l'ammissione al corso ISSMI secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1999
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 214

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere, *a), d)* e *h),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998, è il seguente:

«Art. 4. — 1. È istituito l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.

4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;

b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b),* del decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2.

7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.

8. Lo stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore ed il successivo corso superiore di stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.

9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: «il vice comandante della scuola di guerra» fino a: «un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.» sono sostituite dalle seguenti: «tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito».

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.

12. Fatto salvo il corso di stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:

a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente: "corso"».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota agli articoli 1 e 8:

— Per il testo dell'art. 4, commi 1, 2 e 9, del decreto legislativo n. 464 del 1997 si rinvia alla nota alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 6, terzo comma, della legge 28 aprile 1976, n. 192, recante «Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976, è il seguente:

«L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva».

99G0318

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 maggio 1999, n. **246.**

Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1934, e successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;

Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 1, che assegna al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994;

Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997, n. 137, articolo 1, comma 7, in data 25 luglio 1997;

Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997;

Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE;

Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 83/189/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 1° giugno 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per:

a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;

c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. I principi generali di cui all'articolo 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:

a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;

b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;

c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;

d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;

e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m^3, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.

Art. 4.

Funzioni di indirizzo

1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137/1997:

a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;

b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.

Art. 5.

Autorità competenti e procedure autorizzative

1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nulla-osta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi provvedimenti dal sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.

4. La procedura di rilascio di nulla-osta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, è fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati

1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per usi commerciali e ai fini

della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato *B* del presente decreto.

2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.

3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o ad altro organismo individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 7.

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi

1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:

a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere: entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.

5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera *a)*, è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.

7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita come segue:

a) in 50 m^3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;

b) in 100 m^3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Art. 8.

Conduzione dei serbatoi interrati

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.

3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

Art. 9.

Dismissione dei serbatoi interrati

1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.

2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.

Art. 10.

Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo 11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.

2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato *A* del presente decreto, ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione di cui all'articolo 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta intervengono modifiche.

3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le società concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.

Art. 11.

Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento, attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:

a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;

b) installazione di un sistema di protezione catodica;

c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;

d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto. All'atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo articolo 12 del presente decreto. Inoltre, l'esercente è tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.

2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.

3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.

4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.

5. Prove di tenuta:

a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o della dismissione;

b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al momento del risanamento o della dismissione;

c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25º anno di età fino al momento del risanamento o della dismissione;

d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.

6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:

a) estremi di identificazione della ditta esecutrice;

b) data dell'intervento;

c) data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del mantenimento).

7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di quattrocento cm^3 per ora (con una probabilità di rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale qualificato. l risultati delle prove devono essere annotate sul libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorità competenti.

8. Norma transitoria:

a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione delle prove di tenuta come da comma 5, lettera *d)*;

b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito purché venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.

9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente si procede secondo quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'articolo 8, commi 1 e 2, e l'articolo 9, riferiti ai nuovi serbatoi interrati e, ove applicabile, l'articolo 8, comma 3.

Art. 12.

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonché controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale.

2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente comma 1.

3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente.

4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo ai depositi di GPL.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del 20 ottobre 1998 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 1999

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro dell'interno*
BARBERI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 323

ALLEGATO A

REGISTRAZIONE DI SERBATOI INTERRATI

Esistenti alla data di entrata in vigore del decreto

Le schede compilate vanno indirizzate a:	*Riservato all'Organismo ricevente*
Agenzia Regionale/Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (ove non ancora costituita, indirizzare all'Organismo individuato dalla Regione/provincia competente per territorio)	No. rif. Data ricevimento

Scrivere in stampatello o a macchina e firmare il modulo

I. TITOLARE di concessione ❑ di autorizzazione ❑	**II. LOCALITA' DELL'INSTALLAZIONE**
Nome del titolare (persona fisica, azienda, ecc.)	Nome dell'installazione (se identico a quello in Sezione I, indicare con X) ❑
Indirizzo	
CAP - Comune	Indirizzo
Provincia	CAP - Comune
Tel. / fax	Provincia

Tipologia dell'insediamento (indicare le voci pertinenti con X)

❑ Commerciale ❑ Stazione di servizio
❑ Industriale ❑ Deposito Numero di serbatoi ☐☐☐
❑ Misto ❑ Altro

III. PERSONA DI RIFERIMENTO

Nome e cognome (o ruolo aziendale)	Tel. / fax

IV. EVENTUALE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Società assicuratrice	No. polizza

V. CERTIFICAZIONE

Leggere e firmare dopo aver compilato la sezione VI

Dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, che quanto riportato in tutte le sezioni di questo modulo è veritiero, accurato e completo.

Nome e cognome del titolare concessione/autorizzazione	Firma	Data

Identificazione dell'installazione

VI. DESCRIZIONE DEI SERBATOI INTERRATI (completare per ogni singolo serbatoio)				
Identificazione del serbatoio	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no. ....
1. Stato del serbatoio				
In uso	❑	❑	❑	❑
Temporaneamente fuori uso	❑	❑	❑	❑
Permanentemente fuori uso	❑	❑	❑	❑
Da sostituire	❑	❑	❑	❑
2. Data di installazione (effettiva o stimata)	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
3. Capacità (in m^3)	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
4. Materiale strutturale				
Acciaio al carbonio	❑	❑	❑	❑
Acciaio inox	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....
Materiale dell'interno di eventuale doppia parete	....	....	....	....
5. Protezione catodica				
Serbatoio	❑	❑	❑	❑
Tubazioni	❑	❑	❑	❑
6. Protezione interna				
Rivestimento interno	❑	❑	❑	❑
Nessuna	❑	❑	❑	❑
Sconosciuta	❑	❑	❑	❑
Altra (specificare)	....	....	....	....
7. Protezione esterna				
Verniciatura	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Nessuna	❑	❑	❑	❑
Sconosciuta	❑	❑	❑	❑
Altra (specificare)	....	....	....	....
8. Materiale tubazioni interrate				
Acciaio al carbonio	❑	❑	❑	❑
Acciaio galvanizzato	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....

Identificazione dell'installazione

VI. DESCRIZIONE DEI SERBATOI INTERRATI (completare per ogni singolo serbatoio)				
Identificazione del serbatoio	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no. ....
9. Sostanza attualmente in stoccaggio[1]				
Vuoto	❑	❑	❑	❑
Benzina	❑	❑	❑	❑
Gasolio	❑	❑	❑	❑
Oli minerali, anche usati	❑	❑	❑	❑
Solventi organici (specificare)	....	....	....	....
Altra (specificare)	....	....	....	....
Sconosciuta	❑	❑	❑	❑
10. Serbatoio permanentemente fuori uso	❑	❑	❑	❑
Data ultimo utilizzo (anno)	....	....	....	....
Contenuto residuo (litri)	....	....	....	....
Riempito con materiale inerte	❑	❑	❑	❑
11. Sistema di movimentazione del liquido				
Con pompa aspirante	❑	❑	❑	❑
Con pompa sommersa	❑	❑	❑	❑
Mediante polmonazione di gas	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....
12. Contenimento delle perdite				
Vasca / bacino di contenimento:	❑	❑	❑	❑
- materiale vasca / bacino	....	....	....	....
- serbatoio a doppia parete	❑	❑	❑	❑
Sistemi di rilevamento perdite:	❑	❑	❑	❑
- tipo sistema di rilevamento	....	....	....	....
Fluido nell'intercapedine:	....	....	....	....
- in pressione	❑	❑	❑	❑
- in depressione	❑	❑	❑	❑
- a pressione atmosferica	❑	❑	❑	❑

[1] Se utilizzato per sostanze diverse, indicare la sostanza più pericolosa. In caso di serbatoio fuori servizio indicare la sostanza precedentemente contenuta.

ALLEGATO *B*

REGISTRAZIONE DI NUOVI SERBATOI INTERRATI

Le schede compilate vanno trasmesse all'Amministrazione competente per il rilascio della concessione o autorizzazione. All'atto del rilascio, l'Amministrazione stessa provvederà a indirizzare le schede a: Agenzia Regionale/Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (ove non ancora costituita, indirizzare all'Organismo individuato dalla Regione/provincia competente per territorio)	*Riservato all'Organismo ricevente* No. rif. Data ricevimento

Scrivere in stampatello o a macchina e firmare il modulo

I. TITOLARE di concessione ❑ di autorizzazione ❑	**II. LOCALITA' DELL'INSTALLAZIONE** Allegare la descrizione del luogo e la planimetria
Nome del titolare (persona fisica, azienda, ecc.)	Nome dell'installazione (se identico a quello in Sezione I, indicare con X) ❑
Indirizzo	
CAP - Comune	Indirizzo
Provincia	CAP - Comune
Tel. / fax	Provincia

Tipologia dell'insediamento (indicare le voci pertinenti con X)

❑ Commerciale	❑ Stazione di servizio	
❑ Industriale	❑ Deposito	Numero di serbatoi ☐☐☐
❑ Misto	❑ Altro	

III. PERSONA DI RIFERIMENTO

Nome e cognome (o ruolo aziendale)	Tel. / fax

IV. EVENTUALE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Società assicuratrice	No. polizza

V. CERTIFICAZIONE

Leggere e firmare dopo aver compilato la sezione VI

Dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, che quanto riportato in tutte le sezioni di questo modulo è veritiero, accurato e completo.

Nome e cognome del titolare concessione/autorizzazione	Firma	Data

Identificazione dell'installazione

VI. DESCRIZIONE DEI SERBATOI INTERRATI (completare per ogni singolo serbatoio)				
Identificazione del serbatoio	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no. ....
1. Stato del serbatoio				
In uso	❑	❑	❑	❑
Temporaneamente fuori uso	❑	❑	❑	❑
In sostituzione di serbatoio dismesso	❑	❑	❑	❑
2. Da non compilare				
3. Capacità (in m^3)	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐
4. Materiale strutturale				
Acciaio al carbonio	❑	❑	❑	❑
Acciaio inox	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....
Materiale dell'interno di eventuale doppia parete	....	....	....	....
5. Protezione catodica				
Serbatoio	❑	❑	❑	❑
Tubazioni	❑	❑	❑	❑
6. Protezione interna				
Rivestimento interno	❑	❑	❑	❑
Nessuna	❑	❑	❑	❑
Altra (specificare)	....	....	....	....
7. Protezione esterna				
Verniciatura	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Nessuna	❑	❑	❑	❑
Altra (specificare)	....	....	....	....
8. Materiale tubazioni interrate				
Acciaio al carbonio	❑	❑	❑	❑
Acciaio galvanizzato	❑	❑	❑	❑
Plastica rinforzata con fibre di vetro	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....

Identificazione dell'installazione

VI. DESCRIZIONE DEI SERBATOI INTERRATI (completare per ogni singolo serbatoio)				
Identificazione del serbatoio	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no.	Serbatoio no. ....
9. Sostanza attualmente in stoccaggio[1]				
Vuoto	❑	❑	❑	❑
Benzina	❑	❑	❑	❑
Gasolio	❑	❑	❑	❑
Oli minerali, anche usati	❑	❑	❑	❑
Solventi organici (specificare)	....	....	....	....
Altra (specificare)	....	....	....	....
10. Da non compilare				
11. Sistema di movimentazione del liquido				
Con pompa aspirante	❑	❑	❑	❑
Con pompa sommersa	❑	❑	❑	❑
Mediante polmonazione di gas	❑	❑	❑	❑
Altro (specificare)	....	....	....	....
12. Contenimento delle perdite				
Vasca / bacino di contenimento:	❑	❑	❑	❑
- materiale vasca / bacino	....	....	....	....
- serbatoio a doppia parete	❑	❑	❑	❑
Sistemi di rilevamento perdite:	❑	❑	❑	❑
- tipo sistema di rilevamento	....	....	....	....
Fluido nell'intercapedine:	....	....	....	....
- in pressione	❑	❑	❑	❑
- in depressione	❑	❑	❑	❑
- a pressione atmosferica	❑	❑	❑	❑

[1] Se utilizzato per sostanze diverse, indicare la sostanza più pericolosa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 reca: «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi».

— La legge del 27 marzo 1969, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1969 n. 101 reca: «Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati».

— L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le attività industriali definite dall'art. 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilàà derivanti dai principi generali dell'ordinamento».

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988, n. 152, S.O.

— L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 15 *(Delega legislativa)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Minsitri preposti alle altre amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1994 reca: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m(cubi) e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg».

— Il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1992, n. 42, S.O., reca: «Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose».

— I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono i seguenti:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denomiazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche a D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), è il seguente:

«7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge».

— L'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), è il seguente:

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 è composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del flioco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

da un direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della «proprietà edilizia».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151, reca: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

— Il paragrafo 2 dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, del consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentezioni tecniche, è il seguente:

«2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica».

Note all'art. 4:

— L'art. 1 della citata legge n. 137/97 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti: D.L. 10 gennaio 1994, n. 13; D.L. 10 marzo 1994, n. 170; D.L. 6 maggio 1994, n. 278; D.L. 8 luglio 1994, n. 437; D.L. 7 settembre 1994, n. 529; D.L. 7 novembre 1994, n. 618; D.L. 7 gennaio 1995, n. 2; D.L. 9 marzo 1995, n. 65; D.L. 10 maggio 1995, n. 160; D.L. 7 luglio 1995, n. 271; D.L. 7 settembre 1995, n. 371; D.L. 8 novembre 1995, n. 461; D.L. 8 gennaio 1996, n. 5; D.L. 8 marzo 1996, n. 111; D.L. 3 maggio 1996, n. 245; D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e D.L. 6 settembre 1996, n. 461:

a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 (del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonché le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto 22 settembre 1995, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;

b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto 1º febbraio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto 13 maggio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto 15 maggio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto 15 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996;

c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

2. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13, del D.L. 10 marzo 1994, n. 170, del D.L. 6 maggio 1994, n. 278, del D.L. 8 luglio 1994, n. 437, del D.L. 7 settembre 1994, n. 529, del D.L. 7 novembre 1994, n. 618, nonché all'art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 7 gennaio 1995, n. 2, del D.L. 9 marzo 1995, n. 65, del D.L. 10 maggio 1995, n. 160, del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, del D.L. 7 settembre 1995, n. 371, del D.L. 8 novembre 1995, n. 461, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, del D.L. 8 marzo 1996, n. 111, del D.L. 3 maggio 1996; n. 245, del D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e del D.L. 6 settembre 1996, n. 461.

3. *(Omissis).*

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

b) un esperto del dipartirnento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;

f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione.

7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 dei decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: «della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno». Il comma 3 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: *(omissis).*

9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9;

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.

12. È istituita, presso il servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità».

Note all'art. 5:

— La legge 7 maggio 1965, n. 460, reca: «Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali».

— La legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: «Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1994, n. 151, reca: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'istallazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali».

— La legge 18 dicembre 1970, n. 1034, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica».

— Il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1972, n. 29, reca: «Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione».

— Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 234, S.O., reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— Il D.P.C.M. 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1989, n. 218, reca: «Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione».

— La legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1993, n. 123, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

— Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

— L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Il tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica).* — 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate».

«Art. 6 *(Dichiarazione)*. — 1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera *e)*, il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata».

Nota all'art. 9:

— L'art. 17 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:

«Art. 17 *(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)*. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-*bis.* I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-*bis.* Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-*bis.* Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica è di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-*bis.* Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-*ter.* Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».

Nota all'art. 10:

— L'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

Note all'art. 11:

— L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:

«Art. 17 *(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).* — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-*bis.* I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-*bis.* Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c),* è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei sogetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-*bis.* Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— L'art. 19 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

Nota all'art. 12:

— L'art. 2 della citata legge 27 marzo 1969, n. 121, è il seguente:

«Art. 2. — I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori».

99G0319

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1999.

Disposizioni per gli enti fieristici a norma dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'art. 41;

In attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto all'individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 41;

Ritenuto opportuno procedere immediatamente all'individuazione del termine per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari di cui al comma 2, lettera *b)*, dello stesso art. 41, salvo precedere successivamente in modo organico alla individuazione delle risorse da trasferire per l'esercizio di tutte le funzioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Ritenuto che gli enti fieristici di rilievo internazionale di Milano, Bari e Verona, dotati di personalità giuridica secondo i rispettivi atti costitutivi e di fondazione, godono di autonomia statutaria, amministrativa e gestionale;

Rilevato pertanto che i poteri spettanti allo Stato, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con il trasferimento alle regioni debbono intendersi contenuti in limiti atti a rispettare tale configurazione dei medesimi;

Considerato che le funzioni amministrative da trasferire alle regioni competenti sono definite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390;

Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'unione italiana delle camere di commercio;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'incontro del 17 febbraio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare, di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale, in particolare, si è sottolineata la natura privatistica dell'ente fieristico internazionale di Milano, e la non riconducibilità dello stesso alla nozione di «organismo di diritto pubblico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senatore Franco Bassanini;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le funzioni amministrative esercitate dallo Stato concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, come individuate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994, trasferite ai sensi di cui all'art. 41, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate dalle regioni competenti, d'intesa con i comuni interessati.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il Presidente:* BASSANINI

99A6405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 1999.

Revoca della somma di L. 4.284.000 concessa al comune di Serramonacesca per interventi connessi agli eventi sismici del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 2993).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto n. 649 di repertorio in data 24 giugno 1991 con cui, per far fronte agli eventi sismici del 7-11 maggio 1984, era stato concesso un finanziamento di L. 4.284.000 per il pagamento di oneri connessi con il convenzionamento di un tecnico libero professionista;

Considerato che alla data odierna il comune di Serramonacesca non ha utilizzato il suddetto finanziamento;

Ravvisata l'opportunità — alla luce del lungo lasso di tempo trascorso — di procedere alla revoca della suddetta assegnazione;

Sentita l'amministrazione comunale;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa l'assegnazione di L. 4.284.000 disposta in favore del comune di Serramonacesca è revocata.

2. L'importo revocato sarà utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A6401

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11776/UDG del Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 619/99 prot. del 13 luglio 1999 con la quale la Procura generale sezione distaccata Corte d'appello di Trento sede in Bolzano, ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano in data 12 luglio 1999, per consentire lo svolgimento delle operazioni di migrazione delle procedure automatizzate dell'A.C.I. ad un nuovo sistema operativo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.P.E. di Bolzano in data 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 13 luglio 1999

Il direttore delle entrate f.f.: TAGLIARI

99A6373

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 908.338.870 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1998 dei limiti d'impegno dal 1986 al 1992, per l'esercizio 1999, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera *c).*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7402, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c),* che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 454/1998, per il 1999;

Visto il decreto n. 046, del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 171, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 063, del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 54, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 047 del 9 settembre 1989 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 172, registro n. 2 d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 048 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 173, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 040 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 72, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 354.531.940, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 041 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880 corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 042 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 015 dell'11 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, n. 244, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 corrispondente alla annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 018 del 29 maggio 1992 registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 corrispondente alla annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 128704, del 4 maggio 1999, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 16.424.501.960, per l'esercizio 1999, al cap. 7402 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* e n. 352/1976, art. 15, lettera *c),* recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali bilancio, richieste nel 1998 con nota n. 7/5214 del 19 maggio 1998;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976 art. 15, lettera *c),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 908.338.870, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 1998, reiscritta in bilancio nel corrente esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1999, l'importo complessivo di L. 908.338.870, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976, dal 1982 al 1988, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati:

Annualità 1986.

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 15.285.675
Mutuo quindicennale . . . . L. 4.999.810
Totale . . . L. 20.285.485

REGIONE LIGURIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 10.852.155

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21.753.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 8.022.075
Totale . . . L. 18.874.230

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 3.678.880
Totale . . . L. 3.678.880

Annualità 1987.

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 1.139.510
Mutuo ventennale . . . . L. 3.185.560

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 10.533.660
Mutuo ventennale . . . . L. 3.797.525
Totale . . . L. 18.656.255

REGIONE UMBRIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 3.499.975
Mutuo quindicennale . . . . L. 2.491.925
Totale . . . L. 5.991.900

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 7.144.040
Totale . . . L. 7.144.040

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000)

Mutuo quindicennale . . . . L. 6.334.590
Totale . . . L. 6.334.590

Annualità 1988.

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 5.472.885
Mutuo decennale . . . . L. 2.390.250
Totale . . . L. 86.891.845

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 2.117.110
Totale . . . L. 2.117.110

Annualità 1989.

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 4.673.770

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 128.557.330
Mutuo ventennale . . . . L. 3.423.040
Totale . . . L. 136.654.140

REGIONE UMBRIA

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 2.931.425
Totale . . . L. 2.931.425

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 27.370.915
Mutuo decennale . . . . L. 1.530.670
Totale . . . L. 28.901.585

Annualità 1990.

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 65.619.535
Totale . . . L. 65.619.535

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 1.236.800
Mutuo ventennale . . . . L. 11.964.760
Totale . . . L. 13.201.560

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 48.641.000
Totale . . . L. 48.641.000

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 37.797.985

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 32.698.290
Totale . . . L. 70.496.275

Annualità 1991.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 1.663.450
Totale . . . L. 1.663.450

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 95.082.000
Totale . . . L. 95.082.000

REGIONE VENETO

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 34.848.860

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 46.978.850
Mutuo ventennale . . . . L. 25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 57.136.055

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 14.213.240
Mutuo quindicennale . . . . L. 2.572.000
Totale . . . L. 181.157.015

Annualità 1992.

REGIONE PIEMONTE

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 10.423.905
Totale . . . L. 10.423.905

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 3.829.280
Totale . . . L. 3.829.280

REGIONE TOSCANA

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 120.030.000)

Mutuo ventennale . . . . L. 79.763.365
Totale . . . L. 79.763.365

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Piemonte . . . . L. 318.245.680
Emilia-Romagna . . . . » 20.811.400
Toscana . . . . » 223.486.365
Umbria . . . . » 8.923.325
Veneto . . . . » 300.840.360
Bolzano . . . . » 7.144.040
Trento . . . . » 6.334.590
Liguria . . . . » 18.874.230
Friuli-Venezia Giulia . . . . » 3.678.880
Totale . . . L. 908.338.870

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 908.338.870 a favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6377

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 17 marzo 1999 concernente lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1999 con il quale la società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il prof. Nicolino Tamalia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 16 aprile 1999 con la quale il commissario liquidatore ha precisato che il proprio cognome è Tamilia e non Tamalia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del cognome del succitato commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 17 marzo 1999 concernente lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è rettificato come segue:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Romana autisti di auto pubbliche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 16 settembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Elio Borromeo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 1° ottobre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il prof. Nicolino Tamilia, con studio in Roma, in piazza Irnerio n. 67, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6374

DECRETO 31 maggio 1999.

Erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone il riconoscimento di un finanziamento finalizzato alla reindustrializzazione ed allo sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone il riconoscimento di un finanziamento non superiore a trenta miliardi di lire, finalizzato alla reindustrializzazione ed allo sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola;

Visto il programma di interventi nelle aree torrese stabiese e di Airola, approvato con delibera della giunta regionale della Campania n. 047 del 4 maggio 1993, entro il termine stabilito dal citato art. 2, comma 9, della legge n. 236/1993, che ripartisce i 30 miliardi in 23 miliardi in favore dell'area torrese stabiese e 7 miliardi in favore dell'area di Airola, indicando la ulteriore ripartizione in tipologie di interventi, ed in particolare riservando 14 miliardi per l'area torrese e stabiese in favore degli incentivi alle assunzioni;

Visto il protocollo d'intesa siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 novembre 1993 a seguito di precedenti incontri preliminari, sulla base del quale è stata costituita in data 4 febbraio 1994 la società Torre e Stabia Sviluppo - T.E.S.S. - Società consortile p.a., con sede in Castellammare di Stabia, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui sopra;

Visto l'art. 2 dcl protocollo d'intesa siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 1994 in cui si è convenuto che il Ministero del lavoro avrebbe messo a disposizione della società T.E.S.S. il finanziamento previsto dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 236/1993 nei limiti di 23 miliardi, secondo le modalità di legge e sulla base di uno specifico progetto di reindustrializzazione;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 1350 del 16 marzo 1995 con la quale è stato approvato il richiamato protocollo di intesa del 19 dicembre 1994 ed il relativo schema di accordo di programma volto alla reindustrializzazione ed allo sviluppo dell'area torrese stabiese che individua nella T.E.S.S. il soggetto incaricato del progetto di reindustrializzazione;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, recante modifiche alla disciplina degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236;

Viste le circolari n. 155 del 12 dicembre 1995 e n. 32 del 7 marzo 1996, che recano chiarimenti sull'applicazione dell'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge n. 341 dell'8 agosto 1995;

Vista la nota in data 11 giugno 1997 della Commissione europea sull'ammissibilità deli aiuti di Stato di cui alla legge n. 236/1993;

Considerato che gli incentivi all'occupazione si inquadrano in un più ampio programma di sostegno agli investimenti e che pertanto occorre rispettare i limiti della normativa comunitaria, stabilendo comunque il tetto non superabile di 30 milioni per addetto per gli incentivi alle assunzioni inclusi tra gli interventi di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento di lire 14 miliardi di cui in premessa, destinato agli incentivi alle assunzioni, è impegnato a favore delle imprese che effettuano assunzioni per iniziative predisposte nell'ambito del progetto di reindustrializzazione approvato dalla giunta regionale della Campania in data 16 marzo 1995.

Art. 2.

Cli incentivi alle assunzioni verranno erogati alle imprese secondo le modalità stabilite con le circolari n. 155 del 12 dicembre 1995 e n. 32 del 7 marzo 1996, nel rispetto del tetto massimo di 30 milioni per addetto.

Art. 3.

Le richieste presentate ai sensi dell'art. 2 devono recare in allegato una dichiarazione della T.E.S.S., società incaricata dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, attestante:

a) l'inserimento della società richiedente nel programma di reindustrializzazione;

b) il rispetto del tetto massimo fissato dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, relativi agli investimenti correlati all'aumento dell'organico.

Art. 4.

Il servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Napoli verificherà, nell'ambito dell'istruttoria di concessione dei benefici, la rispondenza della domanda ai contenuti delle circolari di cui all'art. 2 e le dichiarazioni di cui all'art 3.

Art. 5.

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dalla direzione regionale del lavoro di Napoli che sulla base degli accertamenti di cui all'art. 4 potrà ammettere le domande medesime ai benefici e conseguentemente erogare i contributi.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A6375

DECRETO 2 luglio 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1988 concernente: «Scioglimento della società cooperativa "Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algheresi", in Alghero, e nomina del commissario liquidatore».

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi di identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale e stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algheresi (C.A.R.M.A.)», con sede in Alghero (Sassari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1160 dell'11 maggio 1999, con la quale il Ministero del lavoro, ritenuto che le pendenze patrimoniali risultanti dai documenti contabili della succitata società cooperativa, considerata la loro natura nonché il notevole lasso di tempo trascorso, debbano considerarsi ormai estinte, ha invitato la direzione provinciale del lavoro di Sassari a provvedere alla conversione del decreto di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della società cooperativa «Consorzio artigiani riuniti metalmeccanici algheresi (C.A.R.M.A.)», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito del notaio dott. De Rosa Luigi Enrico in data 22 maggio 1976, repertorio n. 60999, iscritta al n. 2754 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Sassari e al n. 1288/151230 del B.U.S.C., è convertito in provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi del decreto direttoriale 6 marzo 1996.

Sassari, 2 luglio 1999

Il direttore: MASSIDDA

99A6262

DECRETO 12 luglio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1999;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1999, è pari a L. 2.696.344.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

Il Ministro: SALVI

99A6376

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 luglio 1999.

Recepimento della direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980 che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegeali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e rioganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere prodotti o traferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 1999/53/CE la Commissione del 26 gennaio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 1999/53/CE del 26 maggio 1999 sopra menzionata;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Decreta:

Nell'allegato III, parte B, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, i punti 2 e 3 sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Ministero delle politiche agricole, foglio n. 244

99A6406

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 14 maggio 1999.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99. (Ordinanza n. 128).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il regio-decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il regio-decreto 22 novembre 1929, n. 2049;

Visto il regio-decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Visto il regio-decreto 11 agosto 1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 febbraio 1999, n. 38, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1998/99;

Ordina:

Titolo I

SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 1.

Scrutini ed esami nella scuola dell'obbligo

1. Sono confermate le disposizioni di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998 concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d'arte.

Titolo II

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 2.

Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, citato nel preambolo.

4. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe. Nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va precisato, altresì, che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.

5. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.

8. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possano essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 3.

Credito scolastico

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base delle tabelle D, E ed A allegate al regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.

Art. 4.

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.

3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti articoli 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza

volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti articoli 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto — che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo — concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 38/1999.

5. Qualora un consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al Piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i consigli di classe presentano alle commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 38/1999.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del decreto legislativo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del decreto legislativo n. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del decreto legislativo n. 297/1997.

Art. 5.

Esami di idoneità
Presentazione delle domande. Sessione di esame

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti capi di istituto entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento. Nell'ipotesi di cui al presente comma, è, comunque, vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 675/1996.

5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti.

8. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 6.

Esami di idoneità
Requisiti di ammissione e prove d'esame

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli istituti professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 8.

5. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

6. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

7. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del decreto legislativo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

10. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Art. 7.

Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici.

1. In relazione ai contenuti di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove — scritte, orali e pratiche — come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.

2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale.

Art. 8.

Esami di idoneità negli istituti professionali

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il diciottesimo anno di età, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Art. 9.

Esami di idoneità negli istituti d'arte

1. Per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell'Istituto d'arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami.

Art. 10.

Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma del l'art. 198, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del precedente comma, i capi di istituto per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la

quale si rende necessaria la sostituzione. All'istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

Art. 11.

Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

Art. 12.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per gli alunni interni.

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti.

2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Art. 13.

Esami di qualifica professionale. Commissioni.

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

6. Alla nomina dell'esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.

7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 14.

Esami di qualifica professionale.

1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.

A - *Prove strutturate e scrutinio.*

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di

verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

5. Il consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal *curriculum* e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

7. Tale giudizio è deliberato dal consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B - *Prove d'esame.*

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un «caso pratico» che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

a) elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;

b) approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal *curriculum* scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna un voto unico che può modificare,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La commissione decide la durata massima delle singole prove.

11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previste dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale e da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno.

C - *Certificazioni*

1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.

2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

Art. 15.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per i candidati esterni

1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della

durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla regione.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.

4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.

5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.

6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo istituto.

7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 362, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

Art. 16.

Valutazione nei corsi post-qualifica

1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.

2. Bienni terminali integrati.

Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori:

a) soggetti preposti alla valutazione.

Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.

b) Modalità della valutazione - Attestazione.

Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.

In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento delle abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.

La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.

Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.

Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.

Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.

In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza avere titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.

L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo;

c) al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

Art. 17.

Esami di licenza di maestro d'arte

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai capi d'istituto, sentiti i collegi dei docenti.

2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.

Art. 18.

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

1. La sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel regio decreto n. 1286 dell'11 agosto 1933, nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ordinanza ministeriale del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali); nell'ordinanza ministeriale del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali).

3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva ed hanno inizio il 23 giugno 1999 con la prova di italiano; il 24 giugno 1999 si procede con quella di pedagogia; la prova scritta del 25 giugno 1999 sarà, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 28 giugno 1999 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato *C* al regio decreto 11 agosto 1933, n.1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art. 18, comma 13, dell'ordinanza ministeriale n. 38 dell'11 febbraio 1999.

4. Per le scuole magistrali convenzionate i candidati devono aver presentato la domanda di iscrizione all'esame abilitazione entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.

5. I candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato «C»), devono aver pre-

sentato la domanda entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare citata nel precedente comma, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.

6. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere stata presentata al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale competente, entro il 30 novembre 1998, corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui le medesime furono sostenute.

7. Il diploma di abilitazione è in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali, dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

8. Sono ammessi agli esami di abilitazione anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

9. Per i candidati esterni che sostengono solo le prove culturali si prescinde dal compimento del diciannovesimo anno di età purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un triennio.

10. I candidati esterni possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

11. Le scuole magistrali convenzionate, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, possono accogliere fino a un massimo di 100 candidati, interni ed esterni, per ogni terza classe.

12. Considerata la peculiarità della composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il calendario degli esami, sia di idoneità che di abilitazione, sarà stabilito, ove necessario, d'intesa tra i rispettivi presidenti, tenendo presente che le prove orali degli esami di idoneità, nel rispetto anche della precisazione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 15 febbraio 1996, n. 79, dovranno avere la precedenza.

TITOLO III

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art. 19.

Scrutini ed esami di idoneità

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).

5. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.

Art. 20.

Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del *curriculum* di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

Art. 21.

Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.

Art. 22.

Passaggio da una ad altra classe sperimentale

1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21.

Art. 23.

Alunni non promossi e candidati non promossi

1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera *a),* l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera *b),* si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 20.

TITOLO IV

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 24.

Rinvio

1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'ordinanza ministeriale n. 38 dell'11 febbraio 1999, richiamata in premessa.

TITOLO V

Art. 25.

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggio-

ranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. In tali casi il provveditore agli studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

5. Il provveditore agli studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

Art. 26.

Diplomi e certificati

1. Ferma restando la competenza dei presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai responsabili amministrativi delle scuole statali e dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del «certificato provvisorio» sono state abrogate dall'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994, n. 18.

4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente provveditore agli studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 27.

Accesso ai documenti scolastici

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.

2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.

3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza plenaria del 25 novembre 1996).

4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.

5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

Roma, 14 maggio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 210

99A6378

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 3 maggio 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Approvazione ulteriori disposizioni operative per la progettazione e esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ammessi ai sensi del punto 3 delle disposizioni operative approvate con ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999. (Ordinanza n. D/614).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e D/517 del 12 novembre 1998).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale, è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, in sostituzione del precedente vice commissario Paolo Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 1-*bis,* della ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998 che prevede che il commissario delegato provveda ad assegnare ai proprietari di immobili gravemente e significativamente danneggiati per effetto del sisma del 26 settembre 1997 contributi per la riparazione e il miglioramento sismico degli stessi;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999, con la quale sono state approvate le disposizioni operative per l'avvio della procedura di concessione di contributi ai privati previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-*bis,* dell'ordinanza;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/567 del 26 febbraio 1999, con la quale è stato prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di contributo fino al 15 marzo 1999;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno dettare le disposizioni operative relative alla fase ulteriore della procedura di concessione stessa, afferente alla progettazione e esecuzione degli interventi;

Considerato che l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza prevede che il commissario delegato possa avvalersi, per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, degli uffici degli enti locali;

Ordina:

1. Sono approvate, a integrazione delle disposizioni operative approvate con ordinanza commissariale n. D/544/99, le ulteriori disposizioni operative per la progettazione e esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, ammessi ai sensi del punto 3 delle citate disposizioni, (allegato *A*) e il quaderno dei lavori (allegato 1) allegati alla presente ordinanza, quali parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini del calcolo del contributo sono ammissibili:

a) gli oneri dovuti al netto dell'IVA per la redazione dei progetti, per indagini geologiche, geotecniche e strutturali e per la direzione dei lavori nel limite massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili quale risulta dal quadro economico;

b) le spese per la realizzazione di opere strutturali e di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione e miglioramento sismico nel limite massimo del 30% di opere strutturali.

3. La progettazione è eseguita in conformità alle direttive e alle istruzioni tecniche approvate con ordinanza commissariale n. D/544, del 19 gennaio 1999 e disponibili presso i comuni, come integrate dalle ulteriori disposizioni operative di cui al punto 1 del dispositivo.

4. La valutazione dei progetti avviene con le modalità di cui alle medesime disposizioni operative.

5. È autorizzata l'assegnazione ai comuni di un primo fondo per l'erogazione dell'acconto previsto all'art. 8 delle disposizioni allegate nella misura prevista al medesimo art. 8.2.

Eventuali ulteriori necessità finanziarie saranno messe a disposizione dei comuni alla determinazione delle somme occorrenti.

6. La presente ordinanza comprensiva degli allegati parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, che provvederanno a comunicarla ai soggetti interessati.

Firenze, 3 maggio 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

Allegato A all'ordinanza commissariale n. D/614 del 3/5/1999

ULTERIORI DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO AMMESSI AI SENSI DEL PUNTO 3 DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE APPROVATE CON ORDINANZA COMMISSARIALE N.D/544 DEL 19.1.99.

ARTICOLO 1 - AMMISSIONE ALLA PROGETTAZIONE

1.1 Il comune, al termine dell'istruttoria prevista ai sensi del punto 3 delle disposizioni operative allegate all'ordinanza commissariale n. 544 del 19.1.99, con proprio provvedimento, ammette alla progettazione le domande presentate e istruite con esito positivo e ne dà comunicazione ai beneficiari, determinando il termine per la presentazione dei progetti esecutivi.

1.2 Il termine è fissato in 90 o 120 giorni dalla comunicazione da parte del Comune della presente ordinanza, in rapporto alla complessità del progetto. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della domanda.

ARTICOLO 2 - ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

2.1 La progettazione degli interventi è eseguita in conformità alle Direttive tecniche, alle Istruzioni tecniche, e al Prezzario "D.3.5.", allegate all'ordinanza D/544 del 19.1.99 e disponibili presso i Comuni.

Ai fini di esplicitare la suddetta documentazione tecnica sono organizzate le forme di informazione e formazione ai progettisti previste ai sensi del punto 5 delle disposizioni operative allegate all'ordinanza D/564 del 18.2.99.

2.2 Il progetto corredato dalla documentazione prevista dalle D.2.5. è presentato dal proprietario al Sindaco del Comune ove è ubicata l'unità immobiliare entro il termine di cui all'articolo 1.1.

Nel caso di condominio negli edifici il progetto unitario è presentato dal rappresentante del condominio nella persona dell'amministratore ove esistente o del soggetto a ciò delegato.

ARTICOLO 3 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al contributo sono quelle individuate nell'allegato D.3.5. Elenco prezzi e vanno calcolate sulla base di quest'ultimo al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 449/97 relativamente agli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici oggetto delle presenti disposizioni può essere chiesto il rimborso totale dell'IVA secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa.

Sono escluse e, pertanto restano a totale carico del proprietario tutte le altre opere e gli oneri alle medesime connesse.

I computi metrici e computi metrici estimativi redatti secondo le istruzioni tecniche evidenziano le varie categorie di opere ed i relativi importi totali.

ARTICOLO 4 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

4.1 I progetti presentati sono soggetti a verifica:
A) relativamente all'ammissibilità a contributo delle spese previste nel Quadro economico e nel Computo metrico estimativo e alla loro conformità all'Elenco prezzi ;
B) relativamente alla conformità alle direttive e istruzioni tecniche approvate con ordinanza D/ 544/99.

La verifica di cui alla lettera A) è effettuata su tutti i progetti a cura del Comune.

La verifica di cui alla lettera B) è effettuata per non meno del 30% dei progetti relativi a ciascun Comune.

A tal fine i progetti soggetti a verifica sono individuati secondo criteri predefiniti dal Commissario, sentiti i Comuni, anche a mezzo di sorteggio.

La verifica di conformità è effettuata dagli Uffici regionali di supporto al Commissario.

Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale redatto dagli uffici regionali incaricati e sono comunicati ai rispettivi comuni.

Le procedure di verifica sono concluse entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti.

4.2 Il Comune, visti i risultati delle verifiche di cui sopra, ammette all'esecuzione gli interventi la cui progettazione è stata verificata con esito positivo, determinando l'ammontare delle spese ammissibili al contributo e ne dà comunicazione al Commissario per la determinazione della percentuale di contributo ai sensi del punto 1.3 delle disposizioni operative approvate con ordinanza n.D/544/99.

4.3 Sulla base di tale determinazione, il Comune dispone l'ammissione a contributo e ne determina l'ammontare, con provvedimento da comunicare ai proprietari.

Ove l'esito della verifica sia negativo il progetto non è ammesso al contributo. Resta ferma la possibilità per il privato di effettuare l'intervento a proprie spese ai sensi della normativa antisismica vigente.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1 I lavori per gli interventi ammessi al contributo devono essere affidati entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione da parte del Comune e devono essere conclusi entro 9 mesi dalla data dell'affidamento.

5.2 I comuni possono autorizzare proroghe per motivate esigenze dandone comunicazione al Commissario e comunque non oltre 12 mesi dall'affidamento.

5.3 Ove per l'esecuzione dei lavori sia previsto il rilascio di concessione edilizia, il Comune su richiesta degli interessati o d'iniziativa, può procedere, per l'acquisizione di pareri, nullaosta, licenze o assensi comunque denominati, tramite conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L.241/90.

5.4 Lo svolgimento dei lavori è attestato dal direttore dei lavori mediante la compilazione del Quaderno dei lavori (Allegato 1 all'ordinanza commissariale che approva le presenti disposizioni operative) secondo quanto disposto dalle D.2.5 Istruzioni tecniche.

ARTICOLO 6 - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 La corretta esecuzione dei lavori è verificata dai Comuni e dagli Uffici regionali secondo un programma concordato.

La verifica deve riguardare almeno il 30% dei lavori, anche tramite sorteggio.

6.2 Ove nel corso dell'attività di vigilanza, i tecnici comunali e regionali rilevino che i lavori sono eseguiti in difformità agli elaborati progettuali ovvero con le modalità o con il progetto difforme dalle direttive e istruzioni tecniche approvate con ordinanza commissariale n. D/544 del 19.1.99, ne danno comunicazione immediata al Sindaco, che ove possibile, ingiunge al proprietario di provvedere secondo le direttive impartite pena la revoca del contributo.

Ove il proprietario non provveda ovvero ove la violazione non sia sanabile, il sindaco ordina la revoca del contributo e provvede a recuperare quanto anticipato dandone comunicazione al Commissario.

Ove il Comune non provveda e ne sia data notizia al Commissario, provvede il Commissario in via sostitutiva previa diffida al Comune.

ARTICOLO 7 - CONCLUSIONE DEI LAVORI

7.1 La conclusione dei lavori è certificata dal direttore dei lavori tramite apposita relazione nella quale è altresì attestata la conformità dei lavori medesimi al progetto esecutivo nonchè l'ammissibilità delle spese sostenute rispetto alle tipologie previste dalle D.3.5 (Elenco prezzi).

7.2 I beneficiari trasmettono al Comune la relazione di cui sopra e la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute.

7.3 Resta salva la facoltà dei Comuni e degli uffici regionali, di verificare tramite ispezione la conclusione dei lavori.

ARTICOLO 8 - EROGAZIONI FINANZIARIE

8.1 Il contributo, nella percentuale stabilita con successiva ordinanza commissariale è erogato ai beneficiari dal Comune con le seguenti modalità:
a) alla data di approvazione del progetto un acconto nel limite massimo del 15% del costo dei lavori ammissibili quale risulta dal Q.E.
b) alla conclusione dei lavori il saldo dell'ammontare definitivo del contributo come determinato ai sensi del precedente articolo 4.3.

L'acconto è soggetto alla condizione risolutiva della mancata concessione del contributo definitivo e i beneficiari sono tenuti alla relativa restituzione in caso di mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti ovvero di esecuzione dei lavori in difformità.

8.2 Ai fini della erogazione ai beneficiari, il Commissario provvede all'assegnazione delle risorse ai Comuni.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli acconti di cui alla precedente lettera a) e salvo eventuale successivo conguaglio, è assegnato ai Comuni un primo importo pari al 15% dell'ammontare complessivo pari alla stima del costo per gli interventi come stimato nelle domande, compresi gli interventi ammessi con riserva.

Ai fini della erogazione gli importi stimati fra un minimo e un massimo sono calcolati con riferimento al massimo.

L'erogazione ai Comuni è subordinata alla trasmissione della documentazione indicata al punto 3.3 delle disposizioni operative di cui all'ordinanza n.D/544/99.

La documentazione è inviata al Commissario per il tramite del Genio Civile di Arezzo.

8.3 Il Comune deve rendicontare al Commissario tutte le somme erogate entro 30 giorni dall'erogazione.

ARTICOLO 9 - LAVORI GIA' ESEGUITI

Nel caso di lavori già progettati ed eseguiti alla data di approvazione dell'ordinanza n.D544/99 sulla base di ordinanze sindacali di esecuzione coattiva dei lavori o di sgombero, ferma restando la verifica del Comune di cui all'articolo 4, lettera A) delle presenti disposizioni, è esclusa la verifica circa la conformità alle direttive e istruzioni tecniche.

La determinazione delle spese ammissibili è effettuata sulla base del Computo metrico estimativo e del Quadro Economico predisposto dal progettista secondo quanto previsto all'articolo 3.
In mancanza del CME e Q.E. o di difformità rispetto a quanto sopra previsto il Comune assegna un termine entro il quale integrare la documentazione.

Sulla base della determinazione delle spese ammissibili e della presentazione dei relativi documenti giustificativi il Comune concede un acconto pari al 30% delle spese ammissibili per interventi con danno significativo e al 50% delle spese ammissibili per interventi con danno grave.

Il saldo è erogato successivamente alla ordinanza commissariale di determinazione della percentuale di contributo con le modalità di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

Per i privati proprietari degli edifici che non rispettano le scadenze indicate nelle presenti direttive è prevista la decadenza dal finanziamento stesso

I contributi sono vincolati all'esito positivo della eventuale verifica del Genio Civile ai sensi della L.R. n. 88/82.

SCHEDA N°1

Al Commissario Delegato per il sisma
della Valtiberina
c/o Genio Civile di Arezzo

COMUNE DI

CODICE : n. Nome del proprietario intervento:

OGGETTO: RICHIESTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER LAVORI GIA' ESEGUITI (come previsto dall'articolo 9 delle Disposizioni Operative approvate con ord. comm. n. D/614 del 3/5/1999)

Si comunica di aver effettuato le verifiche di competenza relativamente all'intervento sopra specificato* che presenta il seguente quadro economico delle spese ammissibili:

TOTALE OPERE EFFETTUATE L.
OPERE "A" (opere strutturali)..L.
OPERE "B" (opere di ripristino delle finiture) L.
OPERE "C" (opere di consolidamento) L.
OPERE "D" (competenze professionali) L.
IVA per opere
IVA per competenze
totale generale spese ammissibili:

per il quale verificata altresì l'esecuzione dei lavori si richiede l'accredito dell'acconto previsto ai sensi dell'articolo 9 delle Disposizioni Operative approvate con ordinanza n. D/614 del 3/5/1999 pari al % delle spese ammissibili.

Il Sindaco data

**allegare le schede unite alla domanda di contributo*

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.D/614 DEL 3/5/99

CRISI SISMICA DEL 26.9.1997 IN VALTIBERINA

INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO, DEGLI EDIFICI PRIVATI

Ordinanza Ministero dell'Interno Dip. Protezione Civile n° 2741 del 30 Gennaio 1998
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle provincie di Arezzo e Rieti

Ordinanza Ministero dell'Interno Dip. Protezione Civile n° 2817 del 24 Luglio 1998
Integrazioni e modifiche all'ordinanza n° 2741 del 30 Gennaio 1998 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle provincie di Arezzo e Rieti

Ordinanza del Commissario Delegato n. del

QUADERNO DEI LAVORI

COMUNE ....

LOCALITA' ....

EDIFICIO ....

SCHEDA ....

DIRETTORE dei LAVORI ....

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 giugno 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianni Michele Cuttica, console onorario della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Genova.

99A6263

Limitazione delle funzioni consolari attribuite al sig. Aldo Agata, vice console onorario in Scutari (Albania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Aldo Agata, vice consolare onorario in Scutari (Albania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana della documentazione relativa al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tirana della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni previste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1999

Il Ministro: DINI

99A6264

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0603
Yen giapponese	123,15
Dracma greca	324,87
Corona danese	7,4442
Corona svedese	8,8140
Sterlina	0,66830
Corona norvegese	8,3475
Corona ceca	36,805
Lira cipriota	0,57830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,71
Zloty polacco	4,0627
Tallero sloveno	197,2114
Franco svizzero	1,5986
Dollaro canadese	1,6042
Dollaro australiano	1,6465
Dollaro neozelandese	2,0279
Rand sudafricano	6,5150

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1999 è stata approvata la modifica all'art. 4, comma 3, dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

99A6388

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino

Con decreto 15 giugno 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è stato approvato lo statuto della fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo, composto da ventitre articoli e numero tre norme finali e transitorie, redatto per atto pubblico.

99A6396

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, in Trieste

Con decreto 15 giugno 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è stato approvato lo statuto della fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo, composto da venti articoli e redatto per atto pubblico.

99A6397

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro Regio, in Torino

Con decreto 15 giugno 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è stato approvato lo statuto della fondazione Teatro Regio di Torino derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo, composto da quattordici articoli e numero due norme finali e transitorie, redatto per atto pubblico.

99A6398

CREDIOP - S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni CREDIOP - S.p.a. 8,60% 1996-2001 14ª - Cod. ISIN IT0000594496

Il Crediop - S.p.a. procederà, alla scadenza del 1º settembre 1999, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale del prestito obbligazionario Crediop 8,60% 1996-2001 14ª - ISIN IT0000594496.

99A6408

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Tryg-Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab A/S alla società Tryg-Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab II A/S, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni danese ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Tryg-Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab A/S, con sede sociale in Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup, alla società Tryg-Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab II A/S, con sede sociale in Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup.

Contestualmente al trasferimento di portafoglio, l'impresa cessionaria ha modificato la propria denominazione sociale in Tryg--Baltica Forsikring, skadesforsikringsselskab A/S.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

99A6327

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo della Libera università di lingue e comunicazione IULM è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo:

settore scientifico-disciplinare: Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici al momento della presentazione della domanda (che può essere prodotta anche nel corso del terzo anno, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) direttamente al preside della facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana corredata da:

curriculum dell'attività didattica e scientifica;

elenco e copia delle pubblicazioni;

ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della candidatura, unito all'elenco di tali titoli.

99A6402

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Messina concernente la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1999).

L'estratto della deliberazione del comune di Messina citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla seconda colonna della pagina 79, è sostituito dal seguente:

(Omissis);

di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue: abitazione principale 4‰ – detrazione d'imposta L. 200.000; altri immobili 6‰.

(Omissis).

99A6416

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.